

Comune di Pietrarubbia

Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento utenza servizio idrico

Versione approvata con atto deliberativo C.C. n. 8 del 18.03.2008
E modificata con atti deliberativi C.C. n. 7 del 24.03.2009 e n. 14 del 21.04.2010

INDICE

Art. 1 - Premessa	pag. 2
Art. 2 - Criteri e limiti della distribuzione	pag. 2
Art. 3 - Norme per le forniture	pag. 2
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua	pag. 2
Art. 5 - Allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua**	pag. 2
Art. 6 - Norme per l'esecuzione delle prese	pag. 3
Art. 7 - Proprietà delle condotte delle prese	pag. 3
Art. 8 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa	pag. 3
Art. 9 - Apparecchi di misura	pag. 3
Art. 10 Rilievi dei consumi	pag. 4
Art. 11 Contratto di fornitura - Durata e disdetta	pag. 4
Art. 12 Tariffe di vendita e diritti fissi	pag. 5
Art. 13 Fatturazione	pag. 5
Art. 14 Pagamenti**	pag. 5
Art. 15 Garanzia dei pagamenti**	pag. 5
Art. 16 Usi dell'acqua – Penalità	pag. 6
Art. 17 Impianti per uso pubblico	pag. 6
Art. 18 Bocche antincendio private	pag. 6
Art. 19 Impianti interni	pag. 6
Art. 20 Controlli	pag. 7
Art. 21 Infrazioni e reclami	pag. 7
Art. 22 Identificazione dei dipendenti	pag. 8
Art. 23 Tasse ed imposte	pag. 8
Art. 24 Validità del regolamento	pag. 8
Art. 25 Contestazione giudiziaria	pag. 8
Art. 26 Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventualmente contrarie	pag. 8
Art. 27 Inosservanza degli obblighi dell'utente	pag. 8
Art. 28 Casi particolari*	pag. 8
 <i>- Norme integrative al regolamento d'utenza per la fornitura dell'acqua nel territorio dei comuni serviti</i>	 pag. 9

* articolo introdotto con DCC. N. 7/2009

** articoli modificati con DCC. n. 14/2010

Art. 1
PREMESSA

Il servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile e non potabile nel territorio del Comune di Pietrarubbia è gestito in economia. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2
CRITERI E LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE

L'Ente distribuisce l'acqua per uso domestico e per altri usi, nei limiti dell'estensione e della potenzialità degli impianti, di cui cura la gestione, a chiunque ne faccia richiesta scritta e dietro pagamento dei contributi fissati dal presente regolamento.

Per le zone non canalizzate e/o non urbanizzate l'Ente può accogliere, in accordo coi richiedenti, le domande di allaccio con le modalità previste nelle norme integrative allegate al presente regolamento.

L'Ente porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i danni che ne potessero conseguire.

Art. 3
NORME PER LE FORNITURE

Le forniture d'acqua potabile sono effettuate ai proprietari, conduttori, o titolari di altro diritto reale d'unità immobiliari, di stabili, opifici o d'appartamenti singoli. In caso di condominio la fornitura dovrà essere plurima in relazione al numero degli appartamenti da servire con posa di contatori di regola al limite della proprietà.

In ogni caso di fornitura, il titolare del contratto è in ogni modo responsabile di tutto l'impianto realizzato nella proprietà privata, anche se il misuratore è posto all'interno del fabbricato o proprietà.

In caso di fornitura plurima su condominio con contatori non al limite della proprietà, la manutenzione della colonna montante e della rete site in proprietà privata sarà a carico degli utenti.

In particolari casi e a giudizio insindacabile dell'Ente, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze nello stesso fabbricato e nel numero che sarà stabilito. La richiesta di fornitura presuppone che l'utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente agli stabili da servire.

In caso di richiesta d'aumento della fornitura valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove utenze, sempre che le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti, su giudizio insindacabile dell'Ente, per soddisfare la nuova richiesta.

Le forniture d'acqua per uso allevamenti sono effettuate con le seguenti modalità previste dalla legge:

- a) Gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di utenti, qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente nel territorio, all'Ufficio IVA Provinciale o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività.
- b) Gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata.
- c) Agli allevatori, a termini dell'art. 9 della Legge 144/89, viene applicata solo la tariffa base ridotta del 50% base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento.
- d) La riduzione si applica, in tal caso, su tutto il consumo, fermo restando il diritto dell'Ente. di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i controlli relativi.
- e) Se il contatore è ad uso promiscuo con altre attività, l'allevatore deve effettuare la separazione, a sue spese, della presa e della misura, con l'installazione di un contatore ad uso esclusivo dell'allevamento.

Art. 4
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per casi particolari, previa valutazione tecnica dell'Ente.

Art. 5
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La domanda d'allacciamento alla rete di distribuzione acqua, ancorché ricevuta per via telefonica deve essere redatta su modello fornito dall'Ente e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante anche in tempo successivo. Ogni domanda d'allacciamento alla rete distribuzione acqua comporta il pagamento dei contributi, stabiliti nelle Norme integrative al presente Regolamento vigenti all'atto dell'esecuzione del lavoro.

Anche per le successive modifiche richieste o provocate dall'utente, o imposte da nuove normative, indipendenti dalla volontà dell'Ente, saranno richiesti i contributi di cui al precedente comma. Per le domande di allaccio ricadenti nella normativa prevista dall'art. 2, comma secondo, sarà richiesto il pagamento previsto dalle norme integrative al presente Regolamento vigenti all'atto dell'esecuzione del lavoro.

Alla richiesta devono essere allegati:

1. fotocopia di un documento di identità;
2. fotocopia del codice fiscale /Partita IVA;
3. Copia del titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) o dichiarazione sostitutiva;
ovvero
Copia del contratto di locazione, che dovrà essere completato con gli estremi dell'avvenuta registrazione entro trenta giorni;
ovvero
Copia del contratto di comodato. Nel caso di cessione a titolo di comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori, nonni, figli, nipoti) o collaterale fino al 2° grado (fratelli, sorelle), il contratto può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva.
4. attestato di soggiorno, se cittadino comunitario
ovvero
permesso/carta di soggiorno, se cittadino extracomunitario.

Art. 6

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere di regola una diramazione separata, con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.

In casi particolari l'Ente ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa.

Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dall'Ente, che terrà possibilmente conto delle esigenze del richiedente. Lo stesso diametro dovrà sempre essere subordinato al diametro della tubazione stradale.

Spetta all'Ente scegliere il luogo per la derivazione della presa sulla tubazione stradale.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore compreso, è eseguito esclusivamente dall'Ente direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati. In ogni caso, il ripristino alle condizioni originarie del suolo, per la parte insistente nella proprietà privata, è a carico dell'utente se trattasi di allaccio al fabbricato. L'Ente si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti insistenti in proprietà privata a monte del contatore. Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni, provocati da terzi, l'Ente si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

A chiunque altro è fatto divieto di manomettere spostare o modificare le derivazioni o parte di esse.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Ente addetti al lavoro, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie (nicchia con sportello a chiave unificata per collocazione contatore, o pozzetto interrato ecc).

Art. 7

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

Le condotte stradali e le derivazioni di presa comunque realizzate e fino al contatore posto al limite della proprietà compreso, sono di proprietà dell'Ente, che ne curerà la manutenzione. L'utente, nel caso di contatori posti all'interno della proprietà, garantisce che l'impianto, incluso il contatore, sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.

Gli impianti e le tubazioni poste a valle del contatore sono invece di proprietà dell'utente, che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8

RESPONSABILITA DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE DI PRESA

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto insistente su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni nei termini indicati nelle norme integrative vigenti al momento dell'intervento.

Art. 9

APPARECCHI DI MISURA

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dall'Ente in relazione alla natura della fornitura. Tali apparecchi sono installati solo da parte dell'Ente.

L'Ente ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione; i cambi o spostamenti eseguiti su richieste o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso, le eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno sono a carico dell'utente.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dalle tariffe approvate dagli organi competenti.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente, di regola al limite della proprietà e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti dell'Ente.

In ogni caso l'Ente si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie in relazione a particolari tipologie impiantistiche dell'utente.

A valle del contatore dovranno essere collocati a cura dell'utente un rubinetto d'arresto ed una valvola di ritegno.

L'Ente ha la facoltà di imporre il cambiamento d'ubicazione del contatore, qualora lo stesso per modifiche ambientali causate dall'utente, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio. Le spese relative sono concordate tra l'Ente e le Parti. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso all'Ente, affinché questa possa provvedere ad eliminare ogni causa di danni, dei quali essa non risponde.

Art. 10

RILIEVI DEI CONSUMI

I consumi saranno fatturati secondo le tariffe fissate, per i vari scaglioni di consumo ed in relazione all'uso, dal regime tariffario in vigore.

Ai fini della rilevazione delle eccedenze rispetto al minimo impegnato, non possono effettuarsi compensazioni di consumi nei periodi dei diversi intervalli di lettura.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari, almeno due volte all'anno. Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tali impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, viene disposta, previa diffida, la chiusura dell'impianto, la quale potrà essere riattivata soltanto dopo effettuata la lettura. L'Ente ha in ogni modo la facoltà di fare eseguire, qualora lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione, potrà inoltre richiedere all'utente di rilevare e di comunicare all'Ente, secondo le modalità che saranno indicate, la lettura dell'apparecchio di misura.

In caso di errata segnalazione dei consumi da parte dei contatori, comunque rilevata, sia in difetto come in eccesso, o nel caso venga accertato il blocco del contatore, la fatturazione avviene sulla base di analoghi consumi dell'utenza in periodi precedenti, tenuto conto inoltre delle potenzialità installate e degli effettivi usi determinati per l'utenza. La valutazione del guasto del contatore così come la determinazione del consumo per stima tecnica, sono riservati all'Ente in contraddittorio con l'utenza.

Nei casi di manomissione del contatore, l'Ente addebiterà all'utente la media dei consumi rilevati nell'ultimo biennio tenuto conto delle potenzialità installate, in mancanza di ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato dall'Ente previo accertamento tecnico.

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica all'Ente, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito stabilito nelle norme integrative al presente regolamento.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana, il contatore sarà ritenuto esatto e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi e l'Ente incamererà il deposito effettuato a scomputo delle spese di verifica. Nel caso contrario la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitata al periodo che intercorre tra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata, in tal caso l'Ente procederà al rimborso del deposito e le spese di verifica saranno a suo carico.

Nel caso di maggior consumo di acqua, in conseguenza di eventuale rottura della diramazione interna dopo il contatore, la fatturazione avviene sulla base di analoghi consumi dell'utenza in periodi precedenti, a condizione che sia stato presentato apposito rapporto del Servizio Tecnico il quale, a seguito di verifica della rottura, possibilmente prima della riparazione, assicuri che la rottura anzidetta avvenne per causa del tutto involontaria e che la stessa non era immediatamente rilevabile da parte dell'utente.

Art. 11

CONTRATTO DI FORNITURA - DURATA E DISDETTA

L'ente subentra nei rapporti con l'utenza al posto del Megas s.p.a. .

La fornitura dell'acqua avviene, per i nuovi utenti, dopo la stipulazione del contratto di somministrazione nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. L'impegno reciproco decorre dal giorno della posa del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno di riapertura del contatore se trattasi di riattivazione di fornitura. Il contratto avrà la durata

massima di un anno. Alla scadenza s'intenderà tacitamente prorogato per ugual periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi in forma scritta.

Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta qualora altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa fornitura. L'utente è tenuto a dare immediata disdetta possibilmente scritta in caso di trasferimento e comunque in caso d'abbandono dei locali serviti. L'utente non potrà opporsi e non avrà il diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora si rendesse necessario, dopo la disdetta, il trasferimento della sua utenza ad altri.

Art. 12

TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI

I prezzi indicati nella tariffa pro-tempore in vigore rappresentano il corrispettivo delle prestazioni dell'Ente. A questo sono da aggiungere le quote fisse relative agli apparecchi di misura e controllo secondo la normativa vigente.

Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe e le quote fisse potranno variare sia nella forma sia nella sostanza per effetto di norme imperative; l'Ente e l'utente sono impegnati ad accettarli per tutta la durata del contratto. L'utente è tenuto, inoltre, a pagare i diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e riapertura dei contatori e per i sopralluoghi agli impianti fatti dall'Ente su richiesta dell'utente o provocati dallo stesso.

Nel caso di variazioni dei valori tariffari o dei carichi fiscali gravanti sulle tariffe medesime, l'Ente non è tenuta ad una contestuale lettura dei consumi.

Art. 13

FATTURAZIONE

La fatturazione viene fatta di norma con cadenza semestrale. Le fatture conterranno oltre a voci e partite contrattuali particolari, le quote fisse ed i consumi conguagliati del precedente periodo accertati con lettura contatori. Per tutte le utenze o per determinate categorie di queste a rilevante consumo, così come in corrispondenza di periodi stagionali, è in facoltà dell'Ente procedere a fatturazioni, anche con cadenza inferiore, a titolo d'anticipo, rapportate a medie, sui consumi in corso.

Le medie di consumo sono stabilite sulla base delle potenzialità degli impianti e degli effettivi consumi accertati per l'utenza in periodi stagionali precedenti, tenuto eventualmente conto dell'andamento della stagione in corso, quale può essere accertato dall'Ente con i dati di produzione in suo possesso.

Ogni caso particolare che comporti una determinazione diversa, in più o in meno, delle medie d'acconto rispetto ai criteri generali adottati, è riservata all'Ente.

Tutte le fatturazioni d'acconto comunque avvenute, sono conguagliate con gli effettivi consumi accertati mediante lettura dei contatori.

Gli eventuali saldi a credito dell'utente sono considerati in conto degli ulteriori consumi in corso e riportati a nuovo nella posizione dell'utenza, o rimborsati. Le fatture sono consegnate all'indirizzo dell'utenza o ad altro recapito richiesto dall'utente: della consegna fanno fede gli atti del Comune e quelle delle ditte cui l'Ente affidi eventualmente il servizio.

Nessuna responsabilità può essere addebitata all'Ente e alle ditte che eventualmente effettuino il servizio di recapito, se i nominativi, gli indirizzi e le modalità richieste non sono esatti ed attuali.

Art. 14

PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente nel periodo indicato esclusivamente presso gli istituti bancari in base alle fatture che sono periodicamente inviate al domicilio dello stesso o mediante versamento su apposito c/c postale indicato dall'Azienda. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto, calcolati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

Il pagamento deve essere fatto integralmente e per contanti entro il termine fissato sulla fattura. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dall'Ente con separate fatture o mediante conguaglio nelle fatture successive.

Sugli importi non pagati entro le scadenze indicate nelle bollette, sono dovuti a titolo di rivalsa degli oneri che l'Ente sopporta per la ritardata riscossione, gli interessi di ritardato pagamento calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale vigente. L'addebito così determinato non può essere comunque inferiore a €1,00 e sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente. In caso di morosità l'Ente potrà, previo preavviso, sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente, anche rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al successivo articolo 15.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non avrà pagato il suo debito per fatture scadute ed anticipate le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore riportata nelle norme integrative. Nel periodo d'interruzione della fornitura, decorreranno ugualmente i canoni di noleggio degli apparecchi di misura e controllo.

Art. 15

GARANZIA DEI PAGAMENTI

All'atto della stipula del contratto, dovrà essere versato, oltre ai diritti e contributi previsti dalle norme integrative del presente regolamento, un deposito cauzionale infruttifero dell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.

Questo sarà restituito alla conclusione del rapporto contrattuale, solo dopo aver verificato il regolare pagamento di quanto dovuto dall'utente ovvero sarà soggetto a conguaglio.

Art. 16 USI DELL'ACQUA - PENALITÀ

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico.

E' facoltà dell'Ente di concederla anche per gli altri usi.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

Il divieto di uso di acqua per usi diversi da quello indicato al primo comma e da quelli autorizzati dall'Ente è regolamentato da ordinanze sindacali emesse e pubblicizzate dal Comune.

In caso di non rispetto delle ordinanze sindacali in vigore, rilevato dalle autorità competenti, l'utente è tenuto:

- per la prima volta al pagamento di una penale di €. 100,00;
- per la seconda volta nello stesso anno al pagamento di una penale di €. 200,00;
- per la terza volta nello stesso anno oltre al pagamento di una penale di €. 400,00 potrà essere interrotta fornitura.

E' vietato all'utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Ente senza autorizzazione scritta.

Il non rispetto del comma precedente comporta l'interruzione immediata della fornitura ed il pagamento di una penale di €. 200,00 con la possibilità dell'Ente di adire le vie legali.

Art. 17 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche d'innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- d) le bocche da incendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Ente a proprie spese ovvero su richiesta ed a spese degli enti preposti ai rispettivi servizi.

E' fatto divieto di prelevare acqua: dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli domestici; dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi o diverse altre calamità.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

Art. 18 BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche da incendio è stipulato un apposito contratto, dopo attenta valutazione da parte dell'Ente della portata delle tubazioni, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese d'alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

L'Ente provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata a spese dell'utente e con le modalità previste dalle norme integrative allegate, vigenti al momento dell'allaccio.

L'utente ha diritto di servirsi delle bocche di prelievo acqua esclusivamente in caso d'incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

L'Ente non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Le bocche esistenti sono provviste di apposito sigillo.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente entro le ventiquattro ore successive non festive, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Qualora l'utente voglia tenere i propri impianti interni costantemente alimentati con acqua, e pronti per l'uso, deve richiedere e pagare la modifica dell'impianto esistente con la posa di un idoneo contatore. Gradualmente questi impianti, a cura dell'Ente, saranno ricondotti alla normalità, secondo piani di lavoro e d'intervento definiti dall'Ente. In ogni modo la richiesta di modifica o voltura, da parte dell'utente, sarà l'occasione per provvedere alla sistemazione dell'impianto. Gli oneri saranno a carico dell'utente.

Art. 19 IMPIANTI INTERNI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spesa dell'utente.

L'Ente si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e che dovranno essere eseguite a cura e spese dell'utente.

Gli impianti interni devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme vigenti di legge e di buona tecnica. E' compito dell'utente utilizzatore controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti e darne garanzia all'Ente che si ritiene così sollevato da ogni responsabilità in ordine ad incidenti per colpa d'uso dei servizi erogati.

L'Ente può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione dell'utente, il quale è tenuto a consentire prontamente l'accesso per tale fine, al personale dell'Ente od a terze persone dallo stesso all'uopo incaricate.

Le verifiche hanno unicamente lo scopo di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali, senza perciò determinare l'assunzione da parte dell'Ente di alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi.

Negli impianti interni oltre al rispetto di quanto previsto dal 2° comma l'utente deve sempre in ogni modo osservare le seguenti norme:

- 1) le tubazioni della distribuzione privata posate all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore.
- 2) Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- 3) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- 4) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- 5) E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o d'altro acquedotto e/o pozzi artesiani o comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni d'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile sopra il livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- 6) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento d'apparecchi elettrici.
- 7) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Per installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo d'acqua, la bocca d'erogazione deve trovarsi sopra il livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno d'acqua per sifonamento. In ogni caso la misurazione dell'acqua avverrà prima che la stessa sbocchi nel serbatoio di alimentazione della pompa o nel serbatoio di accumulo.

L'Ente può ordinare, in qualsiasi momento, modifiche all'impianto interno se non conforme alle normative vigenti e l'utente è tenuto ad eseguirle nel tempo prescrittogli. In caso d'inadempienza da parte dell'utente l'Ente ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L'Ente inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 20 CONTROLLI

L'Ente ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti e/o incaricati l'uso contrattuale, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

L'utente s'impegna a che tali incaricati dell'Ente muniti di tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 22 del presente Regolamento, possano in qualsiasi momento accedere nei locali e nelle altre proprietà private dell'utente, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali. In caso d'opposizione o d'ostacolo, l'Ente si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto dell'Ente di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito in ogni caso maturato.

Art. 21 INFRAZIONI E RECLAMI

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente regolamento, che vengono verbalizzate da un dipendente e/o incaricato dell'Ente, danno diritto al medesimo di sospendere l'erogazione subordinatamente al contraddittorio con l'utenza, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici dell'Ente.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori dei detti uffici ed in particolare agli incaricati della lettura e controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 22

IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI E/O INCARICATI

I dipendenti e gli incaricati dell'Ente sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 23

TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa ed imposta di qualsiasi genere, presente e futura, da applicarsi alle forniture d'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 24

VALIDITA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto per il nuovo utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 25

CONTESTAZIONE GIUDIZIARIA

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento e delle tariffe, è quello di Urbino.

Art. 26

CESSAZIONE EFFETTI NORME E DISCIPLINE PRECEDENTI EVENTUALMENTE CONTRARIE

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline inerenti alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie.

Art. 27

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'UTENTE

Le inadempienze dell'utente alle condizioni fissate dal presente Regolamento ed a quelle fissate nelle tariffe di vendita, danno diritto all'Ente di sospendere la fornitura, senz'altro avviso, perché così convenuto per patto espresso, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti e d'esercizio delle azioni giudiziarie.

Art.28

CASI PARTICOLARI

Per le unità immobiliari da adibire ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a dodici mesi, la bolletta sarà emessa al proprietario.

Sono esentati dal pagamento del servizio acquedotto i proprietari dei terreni che hanno concesso gratuitamente al comune il diritto ad ubicare depositi comunali per lo sfruttamento di sorgenti ivi posizionate, per l'utilizzo dell'acqua ad uso domestico sino a 100 mc. Per gli ulteriori eventuali mc. Utilizzati, si applicano le ordinarie tariffe partendo da consumo zero. E' comunque dovuto per intero il pagamento per fogna e depurazione.

NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI UTENZA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA.

A) RETE DI DISTRIBUZIONE

- 1) Nel caso di nuove lottizzazioni e/o estensioni di lottizzazioni esistenti il titolare dell'intervento ha l'obbligo di provvedere a che siano realizzate le canalizzazioni relative alla rete idrica ed al sistema fognario. Gli oneri relativi sono a completo carico del medesimo. L'Ente si riserva:
 - a) Di approvare il progetto relativo alle opere di cui sopra;
 - b) Di effettuare durante la realizzazione delle stesse la necessaria sorveglianza per una corretta esecuzione delle opere, a garanzia della futura gestione;
 - c) Di richiedere al termine dei lavori un certificato di collaudo e regolare esecuzione;
 Resta inteso che, salvo diverse disposizioni, il progetto delle reti di cui trattasi dovrà prevedere gli stacchi relativi ai singoli lotti, fino al confine di proprietà, secondo modalità da concordare con l'Ente, al fine di evitare futuri interventi di manomissioni della sede stradale. L'opera ultimata e collaudata sarà ceduta gratuitamente all'Ente.
- 2) Per la realizzazione degli impianti necessari alla fornitura idrica alle aree PEEP in fase di urbanizzazione il Comune predispose il progetto ed eseguire le opere a proprie spese.
- 3) Nel caso di potenziamenti e/o prolungamenti di reti necessari alla fornitura idrica di nuove zone è dovuto dai richiedenti un contributo ragguagliato ai costi che deve sostenere l'Ente. A giudizio insindacabile dell'Ente stesso potrà essere consentito che gli scavi, i rinterrati ed i ripristini siano eseguiti dagli interessati.

B) DERIVAZIONI DI PRESE

I contributi a fondo perduto per la costruzione completa degli allacciamenti alla rete idrica per i nuovi immobili sono costituiti da due parti:

- 1) Contributi forfettizzati relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni di presa (dal centro strada), differenziati in base al diametro del tubo (in pollici) ed alla lunghezza.

Oltre all'importo per metro lineare è conteggiato il ripristino stradale per pavimentazioni pregiate al costo corrente.

L'utente ha la facoltà di realizzare a proprie cure e spese l'impianto ricadente sulla proprietà privata.

- 2) Contributo forfettario per contatore, differenziato in base ai pollici.

C) SPOSTAMENTO CONTATORI - RIFACIMENTO IMPIANTI INTERVENTI STRAORDINARI.

Per l'esecuzione dei lavori di spostamento di contatori, rifacimento impianti, se richiesti dall'utente e/o per motivi causati dall'utente stesso, ecc. verrà richiesto un rimborso spese corrispondente al costo sostenuto dall'Ente sulla base dei prezzi in vigore. Per interventi straordinari su contatori a seguito di rotture conseguenti ad incuria dell'utente, inclusi danni da gelo, l'organo competente adoterà tariffe differenziate in base ai pollici dei contatori.

All'utente verrà applicato un costo fisso quantificato dall'organo competente per ogni intervento effettuato in periodi di reperibilità nel caso in cui il guasto verificatosi sia da addebitare all'incuria dell'utente.

D) SUBENTRO D'UTENZA E RIAPERTURA NUOVE UTENZE

Per il subentro d'utenza e per la riapertura dei misuratori di qualsiasi capacità sigillati per cessazione d'utenza l'utente verserà un importo forfettario fissato dall'organo competente.

Per la riapertura di utenze chiuse per morosità l'utente dovrà versare un rimborso spese di riallaccio fissato dall'organo competente differenziato in base ai pollici del contatore.

E) QUOTE FISSE E SERVIZIO CONTATORI DIVISIONALI

Le Quote fisse, a qualunque titolo poste a carico degli utenti, sono esclusivamente quelle stabilite nei provvedimenti normativi vigenti in materia di tariffe idriche. Per la rilevazione e fatturazione separata dei contatori divisionali da effettuarsi a cura dell'Ente in edifici condominiali esistenti, su richiesta dell'utente, è dovuto il corrispettivo unitario anno definito di anno in anno dai competenti organi dell'Ente.

F) DEPOSITO PER VERIFICA CONTATORI

In caso di richiesta di verifica contatore l'utente dovrà versare un importo quantificato dall'organo competente in base ai pollici del contatore.

L'importo versato sarà rimborsato all'utente nel caso in cui l'errore rilevato dal contatore non rientri nei limiti previsti dalla legge metrica (+/-5%).

G) COMMISSIONI D'INCASSO ED ARROTONDAMENTO

Sulle fatture a carico dei propri utenti a qualunque titolo emesse l'Azienda addebiterà la commissione d'incasso in atto negli accordi con gli Istituti Bancari autorizzati alla riscossione.

L'importo complessivo delle fatture sarà arrotondato come segue:

per le fatture di consumo corrente:

- arrotondamento alla cifra di €. 1,00, per difetto, con recupero sulle fatture successive;
- per le fatture d'ultimo consumo e per corrispettivi diversi: arrotondamento alla cifra di €. 0,10 con criterio matematico.